

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO I.P. "ALBERGHETTI" SUCCURSALE VIALE DANTE 1- IMOLA - BLOCCO 4 - CODICE PATRIMONIO Z012 CODICE INTERVENTO 2022EDSCOMS19. CUP C22C21000820001 – CIG DA ACQUISIRE.

Oggi, _____, i signori:

• Dott. Ing. Massimo Biagetti, in seguito denominato "Dirigente del Servizio competente", nato a Forlì il 10/03/1960, che interviene in qualità di Dirigente dell'Area Servizi territoriali metropolitani della Città Metropolitana di Bologna (C.F.-P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del ____/____/____ - PG ____/____ e ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• _____, in seguito denominato "Affidatario del servizio", nato a _____ il _____ (C.F. _____ - P.Iva _____), con domicilio fiscale in _____, via _____ n. ____, iscritto all'Albo _____ della Provincia di _____ al n. _____.

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del servizio di ingegneria e architettura

Il servizio ha per oggetto la prestazione per la progettazione esecutiva ai sensi dell'art.

23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per interventi di miglioramento sismico così come previsto dal “D.M. Infrastrutture” del 17/01/2018 e s.m.i. nonché dalle Normative Tecniche della Regione Emilia Romagna, dell'Istituto scolastico in oggetto. L'intervento, denominato “I.P. Alberghetti succursale Viale Dante 1 - Imola - miglioramento sismico blocco 4”, è inserito nell'Elenco annuale dei lavori 2022 per un importo complessivo del progetto di Euro 375.000,00 IVA compresa (di cui per lavori Euro 290.000,00, al netto di IVA).

Tale intervento è ricompreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed è pertanto soggetto all'applicazione delle norme specifiche previste dalla Legge 108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021.

In particolare il servizio consisterà nelle prestazioni di seguito riportate:

1. Rilievo dei manufatti con i relativi quadri fessurativi presenti:

consiste nella verifica dei rilievi del manufatto forniti su supporto digitale messo a disposizione dell'Amministrazione e nell'eventuale aggiornamento di tali rilievi, comprensiva dell'identificazione dei quadri fessurativi suddivisi in famiglie di dissesto prevedendo ove necessario tre o quattro classi di appartenenza.

2. Saggi e relazione sulle indagini dei materiali relativamente alle strutture esistenti:

consiste nella progettazione delle indagini sui materiali esistenti e la relativa esecuzione di indagini distruttive, semidistruttive e non distruttive al fine di caratterizzarne tipologie e proprietà, in modo da stabilire i fattori di confidenza opportuni e i coefficienti di sicurezza da utilizzare per le verifiche; sono comprese l'esecuzione delle indagini e le interpretazioni dei saggi/sondaggi/ prove di laboratorio finalizzate alla caratterizzazione dei materiali e delle strutture esistenti.

3. Relazione sulla pericolosità sismica dei suoli:

Consiste nell'interpretazione delle prove in possesso dell'Amministrazione nonché di

eventuali prove integrative per individuare in modo univoco le caratteristiche sismiche dei suoli nella zona oggetto di studio e nella redazione di idonei elaborati.

Al termine di questa attività dovrà essere prodotta una **relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito.**

Ulteriori saggi e prove integrative sui suoli potranno essere eseguite a cura e spese dell'offerente e non costituiranno un ulteriore costo per l'Amministrazione, né potranno essere causa di ritardo nella conclusione della prestazione.

Al termine delle attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 dovrà essere prodotto un **numero congruo di elaborati grafici** dove saranno evidenziati i rilievi dei manufatti allo stato di fatto, lo stato fessurativo dell'immobile, evidenziando i materiali costituenti le strutture portanti oltre ad **una relazione** con l'identificazione dei principali materiali costituenti le strutture, le loro proprietà, i relativi coefficienti di sicurezza e fattori di confidenza, con allegato un idoneo elaborato che attesti i relativi saggi/sondaggi/prove effettuate al fine di stabilirne univocamente il rilievo geometrico strutturale e la relativa relazione sui materiali dell'edificio esistente.

4. Verifica statico/sismica della struttura esistente

Consiste nella esecuzione di verifica statico/sismica dell'edificio, nella condizione attuale secondo quanto previsto dal DM Infrastrutture del 17/01/2018 e s.m.i., esplicitata mediante relazione redatta secondo il punto 8.3 del D.M. su citato; dovranno essere identificati i metodi di calcolo, le verifiche effettuate, il relativo rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione, la valutazione del tempo di ritorno e del tempo di intervento, l'individuazione delle carenze presenti e l'individuazione dei principali elementi atti all'eliminazione delle carenze presenti,

migliorando il relativo comportamento dell'edificio stesso.

Al termine di questa attività dovrà essere prodotta idonea relazione di sintesi dei risultati con relativi allegati compresi tabulati, modelli di calcolo e quant'altro, il tutto atto a definire in modo univoco quanto descritto.

5. Progettazione strutturale per ottenere il miglioramento sismico dell'edificio ai sensi del D.M. Infrastrutture del 17/01/2018 e s.m.i. nonché dalle Normative Tecniche della Regione Emilia Romagna migliorandone il relativo comportamento secondo quanto indicato al paragrafo 8.4.2 dell'NTC.

Al termine di questa attività dovranno essere prodotti tutti i **relativi elaborati necessari al fine di presentare, ove necessario, la relativa pratica alla struttura tecnica competente** in materia di sismica, secondo quanto prescritto dalla Delibera della Giunta Regionale del 26 luglio 2010 n. 1071 riguardante i contenuti cogenti dei progetti aggiornata dalla Delibera della Giunta Regionale 1373/2011. In particolare dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:

1. elaborati grafici con evidenziati i rilievi, lo stato fessurativo e i materiali costituenti;
2. relazione con l'identificazione dei materiali strutturali, le loro proprietà, i coefficienti di sicurezza e fattori di confidenza, con allegato elaborato che attesti i relativi saggi/sondaggi/prove effettuate;
3. illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale;
4. relazione di calcolo completa dei relativi tabulati strutturali per “stato di fatto” e “stato di progetto”;
5. relazione sui materiali utilizzati per l'intervento;
6. particolari costruttivi degli interventi;
7. piano di manutenzione degli interventi;
8. relazione sulla Pericolosità sismica dei suoli;

9. rilievo geometrico-strutturale dello “stato di fatto”;

10. valutazione della sicurezza;

11. documentazione fotografica.

Inoltre dovranno essere prodotti o aggiornati gli elaborati in base alle richieste effettuate dalla stazione appaltante nell’ambito della verifica della progettazione oltre a tutti gli elaborati, atti all’ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie comprendente pareri VVF, AUSL. ecc.

6. Progettazione esecutiva per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico dell’edificio, mediante idonei elaborati grafico/descrittivi nonché la quantificazione economica per la realizzazione dell’intervento e del relativo cronoprogramma, compreso Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, il tutto completo degli elaborati previsti dal D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

7. Fase di esecuzione dell’intervento: coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare il CSE dovrà:

- verificare i requisiti tecnico-professionali dell’impresa affidataria, sulla base della documentazione di cui all’Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e comunicare l’esito della verifica all’Ente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della documentazione;

- verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in seguito PSC), assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il PSC e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche

interventute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnalare al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, c. 1, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla impresa interessata;

- controllare le presenze in cantiere, da eseguirsi in occasione di ogni visita, con verifica della tessera di riconoscimento e del suo regolare riscontro in libro matricola

e Piano Operativo di Sicurezza o, in alternativa, della corretta annotazione sul/i registro/i di cantiere di cui all'art. 36 bis comma 4 del D.L. 223/2006 introdotto dalla Legge di conversione n. 248/2006 per tutte le ditte autorizzate (appaltatore, subappalti autorizzati o "non subappalti" regolarmente comunicati). In caso di irregolarità, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve effettuare l'allontanamento dal cantiere e la segnalazione immediata al Responsabile del Procedimento;

- comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, previo raccordo con il Direttore dei Lavori, le situazioni che non consentano la liquidazione degli oneri per la sicurezza; la mancata comunicazione equivarrà ad attestarne la regolarità.

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio

L'Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo in particolare con il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Stanzani nonché con il Dirigente del Servizio competente.

A seguito di rilievi e osservazioni emersi in sede di verifica di conformità della prestazione da parte del RUP, l'Affidatario del servizio dovrà presentare le integrazioni/correzioni entro 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.

L'Affidatario del servizio è tenuto ad introdurre tutte le modifiche non sostanziali richieste che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione del lavoro in corso di svolgimento, e siano autorizzate dall'Amministrazione, all'Affidatario spettano le competenze previste dal D.M. 17/06/2016 con applicazione del ribasso offerto.

I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, oltre che nei casi previsti dall'art. 107, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, anche per l'entrata in vigore, posteriormente alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinino diversamente la materia

riguardante le prestazioni da svolgersi, previa approvazione da parte della Città metropolitana di Bologna di apposita variante subordinatamente al reperimento delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive.

Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione degli elaborati, delle leggi, regolamenti e norme citate negli articoli precedenti o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati, da imputare all'Affidatario.

(IN CASO DI AFFIDAMENTO A SOCIETÀ/PROFESSIONISTI ASSOCIATI) Ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 si specifica che le persone incaricate dello svolgimento delle singole prestazioni e personalmente responsabili delle stesse sono le seguenti:

- _____, nato/a a _____
_____ () il __/__/__, residente in Via _____
a _____ (), domiciliato in Via _____
a _____ (), iscritto al Collegio/Ordine degli _____ della Provincia di _____ al n. _____ - Partita I.V.A. _____ - Codice Fiscale _____

- _____ - tipologia prestazioni svolte _____;
_____ nato/a a _____
_____ () il __/__/__, residente in Via _____
a _____ (), domiciliato in Via _____
a _____ (), iscritto al Collegio/Ordine degli _____ della Provincia di _____ al n. _____ - Partita I.V.A. _____ - Codice Fiscale _____

- tipologia prestazioni svolte

e che il soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è

Art. 3 – Decorrenza e durata

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza e dovrà essere espletato nel rispetto della seguente tempistica:

• **entro 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dall'inizio del servizio dovrà essere consegnata la seguente documentazione:

➤ elaborati grafici con evidenziati i rilievi, lo stato fessurativo e i materiali costituenti (art. 1 punto 1);

➤ una relazione con l'identificazione dei materiali costituenti le strutture, le loro proprietà, i relativi coefficienti di sicurezza e fattori di confidenza, con allegato un idoneo elaborato che attesti i relativi saggi/sondaggi/prove effettuate (art. 1 punto 2);

➤ una relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito (art. 1 punto 3);

➤ una relazione di sintesi con relativi allegati, compresi tabulati, che attesti la verifica statico/sismica dell'edificio esistente allo stato di fatto (art. 1 punto 4);

• **entro 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dalla consegna degli elaborati del punto precedente o in seguito alle integrazioni/correzioni richieste dal RUP, dovranno essere consegnati tutti gli elaborati necessari all'ottenimento dell'Autorizzazione sismica e qualsiasi altro tipo di autorizzazione si renda necessaria dimostrando il relativo miglioramento sull'edificio stesso (art. 1 punto 5);

• **entro 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dall'ottenimento dei pareri:

consegna degli elaborati modificati in relazione alle eventuali prescrizioni degli Enti preposti al fine della conclusione positiva degli iter di approvazione dell'intervento e consegna formale del progetto esecutivo (art. 1 punto 6) completo in ogni parte alla Città metropolitana di Bologna per le fasi di verifica (1 copia di tutti gli elaborati sia in formato cartaceo che in formato informatico pdf /dwg dovrà essere consegnata alla Città metropolitana di Bologna);

• **entro 15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dalla comunicazione delle eventuali indicazioni impartite dal verificatore sul progetto esecutivo: consegna degli elaborati modificati alla Città metropolitana di Bologna per la validazione e approvazione finale del progetto (n.1 copia di tutti gli elaborati in formato cartaceo e n.1 supporto informatico contenenti gli elaborati in formato editabile, pdf firmato digitalmente e dwg).

La durata del servizio non potrà superare i **105 (centocinque)** giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula contrattuale o affidamento in via d'urgenza del servizio, non comprensivo dei giorni per integrazioni/correzioni richiesti dal RUP e dei giorni necessari per l'ottenimento dei relativi pareri autorizzativi sopra citati.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

Per quanto riguarda l'attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le prestazioni avranno inizio a seguito di comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori e si considereranno terminate al momento dell'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo è stato determinato con riferimento ai parametri e ai criteri individuati dal

Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi misurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 c.8 del Decreto Legislativo n.50/2016” ed è fissato in € (importo risultante da parcella allegata al netto del ribasso offerto), oltre ad oneri previdenziali (...%) ed I.V.A. (22%) per un importo complessivo di €

Nello schema di parcella allegato si articola la progettazione e l'esecuzione nelle relative prestazioni, classi/categorie.

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati nel presente contratto. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà variato in base all'effettivo ammontare dei lavori progettati.

La spesa complessiva per il servizio di cui trattasi è finanziata mediante fondi assegnati con Decreto Ministro dell'Istruzione n. 175 del 10/3/2020 e successivamente con Decreto Ministeriale n. 217 del 15/7/2021 (PNRR) e risulta impegnata con la determinazione dirigenziale citata (imp. n.).

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la corresponsione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal RUP. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva, alle condizioni di esigibilità di seguito specificate:

PROGETTAZIONE:

- 20% alla presentazione degli elaborati richiesti all'Articolo 1, punti 1, 2, 3, 4;
- 40% alla presentazione degli elaborati richiesti all'Articolo 1, punto 5, corredati dai pareri autorizzativi rilasciati dagli Enti preposti;
- 40% alla presentazione degli elaborati richiesti all'Articolo 1 punto 6.

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

- 50% all'avvenuta esecuzione del 50% dell'importo dell'opera;
- 50% all'emissione del collaudo/ certificato di regolare esecuzione dell'opera.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il riferimento alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione nonché codice univoco ufficio UFWYWE e il codice identificativo di gara CIG. Dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al seguente codice univoco ufficio UFWYWE.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all'Amministrazione, che dovrà essere successiva all'esigibilità delle stesse e fatta salva la verifica sulla regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: C.F.; C.F.

Art. 4 bis - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

– utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi,

– registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,

– effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

Art. 5 – Penali

E' prevista l'applicazione di una penale nella misura del 1 per mille del totale del corrispettivo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. La penale sarà applicata mediante trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il Dirigente del Servizio competente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

Detta penale non può superare il 20% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in danno all'Affidatario del servizio.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario del servizio, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Affidatario del servizio.

Art. 6 - Subappalto

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l’Affidatario del servizio non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto, lo stesso deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016.

Art. 7 – Polizza responsabilità civile professionale

L’Affidatario del servizio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere in possesso, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, comprendente la copertura per i rischi derivante da errori od omissioni della progettazione, come individuati dall'art. 106, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 che determinino a carico dell'Amministrazione nuove

spese di progettazione e/o maggiori costi nei limiti di legge.

Non è prevista la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 in applicazione del comma 11, prima parte, del medesimo articolo.

Art. 8 - Rispetto contratti di lavoro

Sono a carico dell’Affidatario del servizio, il quale ne è il solo responsabile, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a favore del proprio personale, con qualsiasi modalità assunto o collaborante.

L’Affidatario del servizio si impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto di affidamento del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

L’Affidatario del servizio si impegna altresì a rispettare le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalità previste al precedente art. 4, sarà accertata la regolarità contributiva. In caso di inadempienza contributiva relativamente a personale dipendente dell'Affidatario del servizio o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva ed assicurativa, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,

previo accertamento della regolarità contributiva.

Ai sensi dell'articolo 30, c. 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario del servizio o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario del servizio, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del servizio del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Inoltre può costituire motivo di risoluzione del contratto la violazione, da parte dell'Affidatario del servizio, del Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città metropolitana di Bologna, così come disposto all'art. 4 del medesimo. Detto Patto, sottoscritto in segno di accettazione in fase di presentazione dell'offerta (in atti al PG _____), stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Città Metropolitana di Bologna e gli operatori economici, di

improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

La Città metropolitana potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Bologna (DPR n.62/2013), per quanto compatibili, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione *Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile.

Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:

- 1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del precedente art. 6;
- 2) quando l'Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'Amministrazione; in questo caso all'Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio;
- 3) quando l'Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati

dall'Amministrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto qualora si verificino violazioni da parte dell'Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;

4) quando l'Affidatario del servizio non provveda ad integrare, correggere, il progetto in caso di verifica negativa;

5) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato dall'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016;

6) in caso di inosservanza nell'espletamento dei servizi delle norme sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via PEC, all'Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario del servizio abbia risposto, l'Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario del servizio sarà tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sopportare a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 10 - Incompatibilità

L'Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per l'espletamento del servizio di cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 – Disposizioni varie

L’Affidatario del servizio svolgerà l’incarico in scienza e coscienza secondo le regole tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante l’espletamento dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati della Città metropolitana di Bologna.

L’Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni e comunque di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell’art. 14 del Regolamento metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all’esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città

metropolitana di Bologna – Servizio Edilizia Scolastica, Istituzionale, Prevenzione e Protezione. Nel caso in cui le parti ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario del servizio; in particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata versata mediante modello F23 al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (documentazione in atti al PG). Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

Il Dirigente Area Servizi territoriali metropolitani - Ing. Massimo Biagetti (firmato digitalmente)

L'Affidatario del servizio (firmato digitalmente)

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> le singole lavorazioni sono state interrotte (vedi verbale |
|---|

3) di aver verificato, durante il periodo indicato al punto 1, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, del citato decreto (*art. 92, comma 1, lett. e*), segnalando in proposito che:

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Non è stata rilevata alcuna inosservanza agli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 sopra richiamati |
| <input type="checkbox"/> | Sono state rilevate inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, tali inosservanze: <input type="checkbox"/> NON sono state segnalate al committente o al Responsabile dei lavori, poiché ad esse si è posto rimedio nei tempi richiesti dal CSE <input type="checkbox"/> Sono state segnalate al committente o al Responsabile dei lavori (vedi verbale |

4) di aver verificato l'idoneità dei seguenti Piani Operativi di Sicurezza (*art. 92, comma 1, lett. b*) secondo la tabella sottostante

| <i>ditta</i> | <i>Oggetto POS</i> | <i>Sintesi verifica</i> |
|---|--------------------|--|
| | | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| | | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| | | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| | | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| | | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| A = POS idoneo; B = Richiesta modifiche-integrazioni già pervenute; C = Richiesta modifiche-integrazioni in attesa di ricevimento | | |

5) di avere - non avere adeguato il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (*art. 92, comma 1, lett. b*).
L'adeguamento del PSC ha interessato le seguenti attività:

6) di avere - non avere adeguato il Fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (*art. 92, comma 1, lett. b*). L'adeguamento del fascicolo ha interessato le seguenti attività:

7) di avere organizzato tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione (*art. 92, comma , 1 lett. c*), segnalando, al riguardo, quanto segue:

8) di avere verificato l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (*art. 92, comma 1, lett. d*), segnalando, al riguardo, quanto segue:

9) di avere verificato, per conto del committente come da contratto, l'iscrizione alla CC.I.AA delle imprese esecutrici, nonché le dichiarazioni in merito alla regolarità contributiva (INPS, INAIL e Casse Edili) (*art. 90, comma 9, lett. b*), segnalando, al riguardo, quanto segue:

Data: _____ Il coordinatore per l'esecuzione: _____

Letto e sottoscritto dal Dirigente del Servizio competente _____

con le seguenti segnalazioni: _____
